

**Maria Rosa Gheido**

■ Dal 1° gennaio 2017 chi occupa un numero di dipendenti prossimo alle 15 unità dovrà prestare particolare attenzione al raggiungimento di tale limite.

Entra infatti a regime la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 che, in attuazione della legge 183/2014, abroga, con effetto differito al 2017, la graduale applicazione degli obblighi di assunzione per i **datori di lavoro** che occupano **da 15 a 35 dipendenti**.

Cessa, pertanto, il regime transitorio introdotto dall'articolo 3, comma 2 della legge 68/1999, il quale consentiva un'applicazione graduale degli obblighi di assunzione delle **persone disabili** da parte di datori di lavoro che erano esclusi dal collocamento obbligatorio dalla legge 482/1968. Il regime transitorio consentiva infatti ai datori di lavoro del settore privato che occupano da 15 a 35 dipendenti di rinviare l'adempimento dell'obbligo di assunzione di disabili al momento in cui fossero effettuate "nuove assunzioni".

In base al regime della cosiddetta gradualità, sancito all'articolo 2 del regolamento di esecuzione della legge 68/1999, ossia dal dpr 333/2000, fino al 31 dicembre 2016 «i datori di lavoro privati (...), che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione (...)».

La gradualità viene meno anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, per i quali l'obbligo scatta in presenza dei presupposti e non in caso di nuova assunzione. Per questi soggetti, tuttavia, la quota di riserva si computa con esclusivo riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Dunque, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15

## CATEGORIE PROTETTE

# Con 15 dipendenti va assunta subito una persona disabile

a 35 dipendenti.

I limiti sono da intendere come riferiti all'intero territorio nazionale e non ad altro parametro territoriale o unità produttiva o altra suddivisione di origine aziendale.

L'assunzione o l'attivazione di misure alternative deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l'obbligo. Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovano in stato di difficoltà e hanno richiesto l'intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà.

Il Dlgs 185/2016 ha aumentato le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono al collocamento obbligatorio e punisce il datore di lavoro che non ottempera puntualmente alla copertura delle quote di assunzione obbligatorie con una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a 153,20 euro per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto.

Alla violazione si applica l'istituto della diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del Dlgs 124/2004, pertanto la sanzione è ridotta a 38,30 euro per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore disabile non assunto se, ottemperando alla diffida, il datore di lavoro assume il lavoratore disabile o presenta agli uffici competenti la relativa richiesta.

## Fine della gradualità

### 01 | LA MODIFICA

Dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti saranno tenuti ad assumere immediatamente persone disabili. Viene meno, infatti, il regime transitorio previsto dal dlgs 183/2014, il quale consentiva di rinviare l'adempimento nel momento in cui fossero effettuate nuove assunzioni

### 02 | GLI INTERESSATI

La gradualità non è più prevista neppure per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza scopo di lucro, operano nella solidarietà sociale, nell'assistenza e nella riabilitazione

